

STATUTO

UN MONDO A COLORI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARDITO NA VIA PIETRO DONADIO
260

Numero REA: NA - 1065737

Codice fiscale: 09892751216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" all'atto n. 2350 di Raccolta</u>	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 (denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in partico-	
	lare ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge 8 novem-	
	bre 1991 n.381, la società cooperativa sociale denominata:	
	"UN MONDO A COLORI	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla coope-	
	razione nonchè dalla legge numero 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	E' riconosciuta Organizzazione non Lucrativa di Utilità Socia-	
	le ai sensi del D.Lgs. 460/1997.	
	ARTICOLO 2 (sede)	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Cardito (NA) all'indiriz-	
	zo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 3 (durata)	

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi ai sensi dell'articolo 2521 codice civile.

ARTICOLO 5 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, come pure agli interessi e requisiti dei soci cooperatori, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà esercitare qualunque tipo di attività di carattere socio-sanitario ed educativo o attività diverse, nell'ambito delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni della legge n. 381/91 e n. 266/1991. A tal uopo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

	- la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti ai minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia);	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, case famiglia, albergo, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale, sanitaria che psichiatrica in favore di soggetti svantaggiati, minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati;	
	- gestione di centri e servizi contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere (LGBT);	
	- la gestione nell'ambito delle strutture adibite ad attività sociali di servizi di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso la produzione diretta in propri laboratori di cibi per soggetti affetti da particolari intolleranze alimentari, quali ad esempio la celiachia;	
	- la gestione e l'organizzazione di case di cura, cliniche e	

	centri specializzati;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli altri: asili nido,	
	ludoteche, servizi di informazione, orientamento, formazione	
	per emigranti);	
	- l'assistenza domiciliare integrata minori giovani adulti ed	
	anziani ADI-SAD;	
	- l'assistenza a disabili anche con gravi handicap, trasporto	
	sociale;	
	- la gestione centri antiviolenza;	
	- la gestione segretariato sociale;	
	- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call	
	center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-	
	soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività spor-	
	tive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti	
	rieducativi, correttivi e riabilitativi;	
	- la gestione e l'organizzazione di servizi di assistenza sco-	
	lastica (di base, specialistica e di integrazione scolastica)	
	ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e	
	servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso	
	centri e strutture riabilitative), compresi quelli rivolti al-	
	le fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	- la promozione e la gestione di attività ricreative e sporti-	
	ve, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture ido-	
	nee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;	

	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	ludico ed animativo e finalizzate al miglioramento della qua-	
	lità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero	
	(vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura	
	ed il turismo sociale;	
	- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attivi-	
	tà della società;	
	- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali e di fattorie e orti sociali;	
	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la	
	pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, an-	
	che in forma elettronica;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di	
	aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi	
	compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche,	
	centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto	
	alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a	
	favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di	
	bisogno;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per l'as-	
	sistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale	
	a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani	
	e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi nel rispetto del-	
	le norme vigenti nei diversi istituti, coloro che vivono in	
	strutture quali: carceri, centri di igiene mentali, residenze	

	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati	
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	- la gestione di attività complementari all'insegnamento a fa-	
	vore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranie-	
	ri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in I-	
	talia, di minori stranieri non accompagnati;	
	- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promo-	
	zione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria degli emi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, so-	
	ciali e dei conflitti;	
	- la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezio-	
	ne e integrazione a favore di emigranti, richiedenti protezio-	
	ne internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno	
	per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove	
	necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pra-	
	tiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni,	
	titoli di soggiorno;	
	- l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di	
	persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti	
	penitenziari (REMS), di soggetti condannati ammessi alle misu-	
	re alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno, allo	
	scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di con-	
	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	

	- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura	
	ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, vol-	
	te a favorire l'acquisizione, il mantenimento ed il recupero	
	delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone	
	disabili ed in generale delle persone in condizioni di bisogno	
	o svantaggio;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni,	
	dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la	
	qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di	
	intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti	
	e di terzi, al fine di elevare il grado delle prestazioni;	
	- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività	
	di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e	
	dei servizi sanitari, socio sanitari, socio culturali, socio	
	assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani,	
	anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività	
	e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare	
	all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti	
	bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di	
	condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio	
	economiche e culturali;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi socio	
	sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assi-	

	stenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di	
	ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e	
	all'esclusione sociale;	
	- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-	
	zionale ed internazionale;	
	- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documenta-	
	ristici o in occasione di manifestazioni socio - culturali, di	
	materiale informativo e documentario;	
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati,	
	a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e	
	forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vi-	
	genti;	
	- l'ideazione e la gestione di progetti educativo - didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria	
	e psicomotoria.	
	La società potrà stipulare contratti e convenzioni con ammini-	
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,	
	sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazio-	
	ne pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da sog-	
	getti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'og-	
	getto sociale.	
	La società potrà compiere, inoltre, nei limiti consentiti dal-	

	la vigente normativa, per l'attuazione dello scopo, tutte le	
	operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e	
	industriali, ritenute utili o necessarie per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, comprese quelle cd. Global service, e	
	potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del	
	collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini,	
	analoghi o complementari.	
	La società, ricorrendone i presupposti di legge, potrà chiede-	
	re tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed	
	economiche previste dalle leggi statali e regionali, nonché	
	dalla normativa dell'Unione Europea e ricorrere a qualsiasi	
	forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito,	
	banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie	
	reali e personali.	
	Si chiarisce che è vietata l'attività di raccolta di risparmio	
	presso il pubblico e che ogni attività richiedente autorizza-	
	zioni amministrative o governative, o un capitale minimo o de-	
	terminati requisiti, sarà intrapresa solo dopo la concessione	
	di esse o l'eventuale adeguamento del capitale o del ricorrere	
	di detti requisiti.	
	Tutte le attività protette saranno demandate a professionisti	
	abilitati che effettueranno la prestazione relativa sottoscri-	
	vendola e assumendosene di persona la responsabilità civile e	
	fiscale.	
	Qualsiasi attività sarà esercitata entro i confini e i limiti	

determinati dalla legislazione in vigore.	
La società cooperativa potrà, inoltre, aderire ad un gruppo	
cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del co-	
dice civile.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
ARTICOLO 6 (Soci)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamen-	
te all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eser-	
cizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
I soci cooperatori:	
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
cipano al rischio d'impresa.	

	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti pubblici o	
	privati che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	

13 di 38

14 di 38

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	ARTICOLO 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 34	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	

16 di 38

	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 9 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 10 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, in un'unica soluzione, al momento	
	dell'iscrizione sul Libro Soci, o ratealmente nei termini sta-	
	biliti dall'Organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammini-	
	strativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibe-	
	razioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi	
	sociali;	

	c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ARTICOLO 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	

zione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;

d) che sia dissenziente rispetto ad una delibera di proroga tacita od espressa della durata della società.

Il diritto di recesso del socio è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta al deposito nel Registro delle Imprese a norma di legge, esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo quanto infra.

ARTICOLO 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le

	categorie di soci;	
	b) risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	

	quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455	
	del Codice Civile;	
	h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai	
	sensi dell'art. 34, nel termine di sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale,	
	regolato dall'art. 34 e seguenti del presente statuto.	

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.25, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma	
	5 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano, ex art. 2534, comma 2 codice civile, nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgarsi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	ARTICOLO 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	

	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defun-	
	to.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 154,93= (Euro cento-cinquantaquattro virgola novantatré).

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della società.	
ARTICOLO 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
vimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
sizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio	
arbitrale.	
ARTICOLO 20 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

28 di 38

	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 21 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà delibera-	
	re a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previ-	
	sti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142	
	del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	
	gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-	
	guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	

	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-	
	vute.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	ARTICOLO 23 (Assemblea)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c., del	
	Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, ove ri-	
	chiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Ammini-	

	strativo, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo con-	
	tabile;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	g) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio;	
	h) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	i) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	l) la delibera di tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè di tutti	
	gli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-	
	lo 2479-bis c.c.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto e) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazio-	
	ne del bilancio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	

ARTICOLO 24

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'articolo 2475, 5° comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con pre-

avviso minimo di cinque giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori in carica, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta degli amministratori in carica, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza di Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 26

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Egli può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei nonché nominare direttori generali, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 27

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 c.c.. Fuori da dette ipotesi con decisione dei soci potrà essere ugualmen-

	te nominato tale organo o potrà essere nominato un revisore	
	avente uguali competenza e poteri.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da	
	due supplenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397	
	c.c., che durano in carica tre esercizi ed operano nei modi	
	previsti dalla legge.	
	Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in parti-	
	colare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso esercita anche il controllo contabile salvo che tale fun-	
	zione con decisione dei soci non sia stata devoluta ad un re-	
	visore o ad una società di revisione che operano nei modi e	
	termini previsti dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice	
	civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 29	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla nor-	
	mativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio di-	
	sciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	TITOLO X	
	PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVO-	
	LUZIONE	
	ARTICOLO 30	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile

la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

RINVIO

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato Esposito Ersilia

" Maria Capone

38 di 38